



notai veneziani riuniti
NOTAIO AUSILIO

Repertorio n. 42540

Raccolta n. 15825

**ATTO INTEGRATIVO
REPUBBLICA ITALIANA**

4 febbraio 2021

Il giorno quattro febbraio duemilaventuno, nel mio studio in Venezia-Mestre, Via Cristoforo Colombo n. 5, alle ore 16 (sedici) e 10 (dieci).

Avanti a me Dott. Angelo Ausilio, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, è presente la Signora:

LAZZARI PERONI GRAZIELLA nata a Piove di Sacco (PD) il 7 marzo 1952, domiciliata per la carica in Venezia-Mestre, Via Cima D'Asta n. 8, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale,

dichiaratomi

di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE A.N.F.F.A.S. (ANFFAS) MESTRE - ONLUS", in breve denominabile "ANFFAS MESTRE - ONLUS" con sede in Venezia-Mestre, Via Cima D'Asta n. 8, codice fiscale 90099600273, iscritta al n. 259 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato della Regione del Veneto,

premette:

- che, giusta verbale in data 23 ottobre 2020 al mio Repertorio n. 42225, registrato a Venezia il 27 ottobre 2020 al n. 21778 Serie 1T, l'Assemblea Straordinaria dei soci della suindicata Associazione riunitasi in data 22 ottobre 2020 deliberò di approvare il nuovo testo dello Statuto in adeguamento alla Riforma del Terzo Settore, quale allegato sotto la lettera "B" al predetto verbale;

- che il Capo Ufficio delegato dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Veneto Settore Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi, Imprese Minori ed Enti non Commerciali Ufficio Controlli con nota prot. 64998 del 16 novembre 2020 e successiva nota prot. 73342 del 23 dicembre 2020 formulò dei rilievi in ordine alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto quale prevista all'art. 22 dello stesso Statuto, invitando quindi l'Associazione a prevedere, ai fini della conservazione dell'iscrizione nell'Anagrafe unica delle Onlus nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, che l'efficacia del nuovo Statuto decorra dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e che alla stessa data cessi l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo settore;

- che la medesima Assemblea Straordinaria dei soci del 22 ottobre 2020 delegò esso Presidente ad apportare eventuali modificazioni al nuovo testo di Statuto quali richieste dalle autorità preposte in sede di iscrizione.



ANGELO AUSILIO

Via Cristoforo Colombo n. 5
30173, Venezia-Mestre (VE)
Tel: 041-958376
Fax: 041-5222438
www.notairiuniti.it



**Adempimenti
effettuati**

Registrato presso
l'ufficio
dell'Agenzia delle
Entrate di VENEZIA
il giorno 08/02/2021
al n. 2693 S. 1T
Importo € 200,00



Tutto ciò premesso,
la Signora LAZZARI PERONI GRAZIELLA, in conformità a quanto sopra richiesto dal Capo Ufficio delegato dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Veneto Settore Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi, Imprese Minori ed Enti non Commerciali Ufficio Controlli, con il presente atto

delibera:

- di prevedere che l'efficacia del testo di Statuto quale approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 22 ottobre 2020 decorra dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e che alla stessa data cessi l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo settore;
- di sostituire l'art. 22 dello Statuto sociale quale approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 22 ottobre 2020 con il seguente:

<<Articolo 22 EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che risultano incompatibili con l'attuale disciplina troveranno applicazione all'operatività di detto Registro.

A decorrere dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo dall'art. 5 sexies D.L. n. 148/2017 convertito dalla L. n. 172/2017, troveranno applicazione le disposizioni fiscali di cui al Titolo X del medesimo D.Lgs. n. 117/2017.

L'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo settore" potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente Statuto, comprese quelle di cui all'art. 3 relative alle finalità e alle attività dell'Associazione, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquisteranno efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Finché l'Associazione risulta iscritta all'Anagrafe unica delle Onlus:

- deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale



Tutto ciò premesso,

la Signora LAZZARI PERONI GRAZIELLA, in conformità a quanto sopra richiesto dal Capo Ufficio delegato dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Veneto Settore Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi, Imprese Minori ed Enti non Commerciali Ufficio Controlli, con il presente atto

delibera:

- di prevedere che l'efficacia del testo di Statuto quale approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 22 ottobre 2020 decorra dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e che alla stessa data cessi l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo settore;
- di sostituire l'art. 22 dello Statuto sociale quale approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 22 ottobre 2020 con il seguente:

<<Articolo 22 EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che risultano incompatibili con l'attuale disciplina troveranno applicazione all'operatività di detto Registro.

A decorrere dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo dall'art. 5 sexies D.L. n. 148/2017 convertito dalla L. n. 172/2017, troveranno applicazione le disposizioni fiscali di cui al Titolo X del medesimo D.Lgs. n. 117/2017.

L'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo settore" potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente Statuto, comprese quelle di cui all'art. 3 relative alle finalità e alle attività dell'Associazione, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquisteranno efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Finché l'Associazione risulta iscritta all'Anagrafe unica delle Onlus:

- deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale



durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. n. 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- deve utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ONLUS" o la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".>>;
- di approvare il testo aggiornato dello Statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà della comparsa.

Tutte le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, vengono poste a carico dell'Associazione.

Di quest'atto, da me diretto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno, ho dato lettura alla comparsa che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive a norma di legge alle ore 16 (sedici) e 30 (trenta).

Occupa sei pagine di due fogli.

Firmato: Graziella Lazzari Peroni - Angelo Ausilio Notaio
L.S..

10/1/11

ALLEGATO "A"
REPERTORIO N. 42540
RACCOLTA N. 15825

STATUTO

"ANFFAS MESTRE - ONLUS"

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE - SEDE

FINALITA' E ATTIVITA' - RISORSE ECONOMICHE

ART.1 COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE A.N.F.F.A.S. (ANFFAS) MESTRE - ONLUS", in breve denominabile "ANFFAS MESTRE - ONLUS". Tale denominazione o la denominazione abbreviata "ANFFAS MESTRE - ONLUS" sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'acronimo "ONLUS" costituirà parte integrante della denominazione dell'Associazione fino a quando cesserà il relativo obbligo di Legge, come stabilito anche dall'articolo 22 del presente statuto.

L'Associazione in forza dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore aggiungerà alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo settore".

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura "Anffas Onlus", come determinato nello Statuto dell'Associazione nazionale "Anffas Onlus".

ART.2 SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venezia.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione del Veneto.

La sede legale può essere trasferita in un altro Comune solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci e ciò comporterà modifica dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

I Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

ART.3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e di cui alla Legge 22 giugno 2016

- n. 112 e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - formazione universitaria e post-universitaria;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
 - servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
 - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112;
 - alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative

n. 112 e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112;
- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative

di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Le cariche sono gratuite.

L'Associazione svolge le proprie attività prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue le proprie finalità anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) stabilire e mantenere rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali e con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli organismi regionali di cui all'art. 19 dello Statuto dell'Associazione nazionale "Anffas Onlus";

b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;

c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";

e) promuovere e concorrere alla formazione, alla qualificazione e all'aggiornamento professionali di docenti e personale di ogni ordine e grado;

f) formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'Associazione;

g) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strut-

ture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò potrà avvenire anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di Enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;

h) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni sui temi afferenti alla disabilità;

i) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non sappiano o non possano rappresentarsi.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni ed anche modali.

Le attività di cui al presente art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'Associazione nazionale "Anffas Onlus".

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie e gli interventi per le attività sovraregionali all'Associazione nazionale "Anffas Onlus", concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione esclusivamente il marchio "ANFFAS", registrato il 22 febbraio 2000 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n. 00897458, così come fornito dall'Associazione nazionale "Anffas Onlus", nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall'art. 4 bis dello Statuto dell'Associazione nazionale "Anffas Onlus".

Nell'eventualità di esclusione dell'Associazione o di recesso della stessa dall'Associazione nazionale "Anffas Onlus", il diritto all'utilizzo del predetto marchio cesserà automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Associazione nazionale "Anffas Onlus" nonché a garanzia primaria degli utenti a:

1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo

ture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò potrà avvenire anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di Enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;

h) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni sui temi afferenti alla disabilità;

i) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non sappiano o non possano rappresentarsi.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni ed anche modali.

Le attività di cui al presente art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'Associazione nazionale "Anffas Onlus".

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie e gli interventi per le attività sovraregionali all'Associazione nazionale "Anffas Onlus", concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione esclusivamente il marchio "ANFFAS", registrato il 22 febbraio 2000 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n. 00897458, così come fornito dall'Associazione nazionale "Anffas Onlus", nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall'art. 4 bis dello Statuto dell'Associazione nazionale "Anffas Onlus".

Nell'eventualità di esclusione dell'Associazione o di recesso della stessa dall'Associazione nazionale "Anffas Onlus", il diritto all'utilizzo del predetto marchio cesserà automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Associazione nazionale "Anffas Onlus" nonché a garanzia primaria degli utenti a:

1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo

predisposto dall'Associazione nazionale "Anffas Onlus", comprensiva dei livelli minimi di qualità;

2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto dall'Associazione nazionale "Anffas Onlus";

3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di Euro 516.457,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantesette virgola zero zero), attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno un revisore legale iscritto nel relativo registro, fermo restando quanto disposto dall'art. 16 bis del presente Statuto;

4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo all'Associazione nazionale "Anffas Onlus" o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura "ANFFAS ONLUS" aventi forma di ONLUS;

5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento;

6) inquadrare il personale nell'ambito degli standards stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL dell'Associazione nazionale "Anffas Onlus";

7) fornire all'Associazione nazionale "Anffas Onlus" l'elenco degli autonomi Enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;

8) versare annualmente all'Associazione nazionale "Anffas Onlus" la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi Enti, quali Fondazioni, Cooperative sociali, Gruppi ed Associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali Enti, anche ai fini della richiesta dell'utilizzo del marchio "ANFFAS", si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale dell'Associazione nazionale "Anffas Onlus".

ART.4 RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati;

- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di Organismi internazionali;

- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;

- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni;

- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può, pertanto, farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: SOCI

ART. 5 SOCI

I Soci si distinguono in:

- Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.

Il numero di Soci Ordinari per singola persona con disabilità non può essere superiore a tre.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità;

- Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno.

L'attività istituzionale ed associativa del Socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti Soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, contenente la dichiarazione di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione ed il Codice Etico dell'Associazione nazionale "Anffas Onlus" e l'autorizzazione del trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente

- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di Organismi internazionali;
 - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
 - rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
 - qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni;
 - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.
- I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può, pertanto, farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.
- I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: SOCI

ART.5 SOCI

I Soci si distinguono in:

- Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.

Il numero di Soci Ordinari per singola persona con disabilità non può essere superiore a tre.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità;

- Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno.

L'attività istituzionale ed associativa del Socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti Soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, contenente la dichiarazione di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione ed il Codice Etico dell'Associazione nazionale "Anffas Onlus" e l'autorizzazione del trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente

alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati all'Associazione nazionale "Anffas Onlus" ed all'inserimento nell'Anagrafica Unificata di "Anffas", ai sensi della lett. e) del sunnominato art. 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La deliberazione di accoglimento della domanda di ammissione è comunicata all'interessato entro i successivi 15 (quindici) giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte del Socio ammesso; contestualmente al pagamento il Socio ammesso è iscritto nel libro Soci.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea dei Soci.

Ad ogni Socio successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Associazione nazionale "Anffas Onlus".

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di un'identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea dei Soci e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo. Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I Soci hanno diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di benemerito a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa.

Il riconoscimento di benemerito ha valore meramente onorifi-

co.

ART.6 CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, nei seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
 - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli eventuali regolamenti deliberati nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un Socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

ART.7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio Sindacale qualora nominato ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;
- 5) il Revisore legale dei conti qualora nominato ai sensi dell'art. 16 bis del presente Statuto;
- 6) il Collegio dei Probiviri.

ART.7 BIS CARICHE SOCIALI

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate; i Sindaci, il Revisore Legale dei Conti ed i Probiviri possono essere scelti anche tra le persone fisiche non associate.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 codice civile.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone che si svolgono a scrutinio segreto.

ART.8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

co.

ART.6 CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, nei seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
 - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli eventuali regolamenti deliberati nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un Socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

ART.7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio Sindacale qualora nominato ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;
- 5) il Revisore legale dei conti qualora nominato ai sensi dell'art. 16 bis del presente Statuto;
- 6) il Collegio dei Probiviri.

ART.7 BIS CARICHE SOCIALI

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate; i Sindaci, il Revisore Legale dei Conti ed i Probiviri possono essere scelti anche tra le persone fisiche non associate.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 codice civile.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone che si svolgono a scrutinio segreto.

ART.8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella Città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

L'Assemblea è, altresì, convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno venti giorni prima della data prescelta per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i Soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

ART.9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione (da tenersi non prima di ventiquattro ore dalla prima) è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione (da tenersi non prima di ventiquattro ore dalla prima) è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti; per le deliberazioni comportanti modifiche statutarie è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei tre quinti dei Soci aventi diritto di voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci.

Ciascun Socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

ART.10 ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza, l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori, allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art. 14 e li revoca;
- 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
- 5) approva il bilancio di esercizio;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) elegge e revoca il Collegio dei Proibiviri;
- 8) nomina il Collegio Sindacale al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 16 del presente Statuto e lo revoca;
- 9) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico, nell'ipotesi di cui all'art. 16 bis del presente Statuto e lo revoca;
- 10) elegge il rappresentante dell'Associazione all'Assemblea dell'Associazione nazionale "Anffas Onlus" con le modalità definite nel Regolamento;
- 11) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi, comprensivi dei livelli minimi di qualità, in conformità allo schema predisposto dall'Associazione nazionale "Anffas Onlus";
- 12) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20. Previa delibera dell'Assemblea straordinaria, l'Associazione, assumendosene ogni onere e responsabilità, al fine di go-

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

ART.10 ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza, l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori, allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
 - 2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art. 11 e li revoca;
 - 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
 - 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
 - 5) approva il bilancio di esercizio;
 - 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 7) elegge e revoca il Collegio dei Probiuari;
 - 8) nomina il Collegio Sindacale al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 16 del presente Statuto e lo revoca;
 - 9) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico, nell'ipotesi di cui all'art. 16 bis del presente Statuto e lo revoca;
 - 10) elegge il rappresentante dell'Associazione all'Assemblea dell'Associazione nazionale "Anffas Onlus" con le modalità definite nel Regolamento;
 - 11) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi, comprensivi dei livelli minimi di qualità, in conformità allo schema predisposto dall'Associazione nazionale "Anffas Onlus";
 - 12) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20. Previa delibera dell'Assemblea straordinaria, l'Associazione, assumendosene ogni onere e responsabilità, al fine di go-

vernare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di un'eventuale liquidazione, potrà richiedere al Consiglio Direttivo dell'Associazione nazionale "Anffas Onlus" di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, anche attivare le procedure liquidatorie.

ART.11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di nove membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, su espresso invito del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiuari, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

ART.12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica, da effettuarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART.13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla

Legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci od eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati ai Soci con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL dell'Associazione nazionale "Anffas Onlus" e dalle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti dell'Associazione nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti promossi o partecipati dall'Associazione medesima nonché la designazione dei rappresentanti dell'Associazione in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

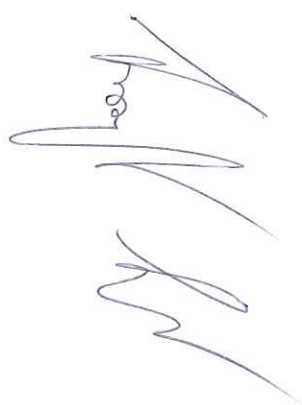
Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente Statuto, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nonché lasciti, donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti aventi la qualifica di ONLUS, facenti parte dell'unitaria struttura "ANFFAS ONLUS", onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

ART.14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Nel caso in cui vengano a mancare per una qualsiasi causa

Handwritten signature and initials in blue ink, located on the left margin of the page.

Legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci od eventualmente a terzi, determinandone i limiti. Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati ai Soci con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL dell'Associazione nazionale "Anffas Onlus" e dalle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti dell'Associazione nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti promossi o partecipati dall'Associazione medesima nonché la designazione dei rappresentanti dell'Associazione in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente Statuto, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nonché lasciti, donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti aventi la qualifica di ONLUS, facenti parte dell'unitaria struttura "ANFFAS ONLUS", onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

ART.14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Nel caso in cui vengano a mancare per una qualsiasi causa

uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo nominerà i sostituti scegliendoli tra i primi dei non eletti in ordine di voti ricevuti, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che dovranno essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato;
- 4) per la perdita della qualifica di Socio dell'Associazione;
- 5) per esclusione, deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Il Consigliere decade automaticamente dalla carica qualora, senza giustificati motivi, non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

ART.15 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

ART.16 COLLEGIO SINDACALE

Nei casi obbligatori di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sinda-

cale devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta fondi, alla destinazione del patrimonio ed all'assenza di scopo di lucro ed alla non distribuzione di utili ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

A tali fini il Collegio Sindacale deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I membri del Collegio Sindacale devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16 bis ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale se tutti i suoi componenti sono iscritti nel registro dei revisori legali o, altrimenti, da un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro e nominato dall'Assemblea.

ART.17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge il Collegio dei Probiviri; il Collegio è formato da tre membri, i quali nominano al loro interno il Presidente.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, se invitato, potrà prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo Statu-

cale devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta fondi, alla destinazione del patrimonio ed all'assenza di scopo di lucro ed alla non distribuzione di utili ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

A tali fini il Collegio Sindacale deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I membri del Collegio Sindacale devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16 bis ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale se tutti i suoi componenti sono iscritti nel registro dei revisori legali o, altrimenti, da un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro e nominato dall'Assemblea.

ART.17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge il Collegio dei Probiviri; il Collegio è formato da tre membri, i quali nominano al loro interno il Presidente.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, se invitato, potrà prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo Statu-

to ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio ha, altresì, il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE

ART.18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ART.20 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria ed il relativo avviso di convocazione deve essere inviato almeno 60 (sessanta) giorni prima della data della riunione. Copia dell'avviso di convocazione deve essere inoltrata anche all'Associazione nazionale "Anffas Onlus" ed all'Organismo regionale "ANFFAS" di appartenenza.

L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti, almeno i tre quarti dei Soci. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all'Associazione nazionale "Anffas Onlus" o ad altro soggetto giuridico, avente forma di Onlus conforme alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica, facente parte dell'unitaria struttura "ANFFAS ONLUS", sempre sentito il parere dell'Autorità di controllo di cui all'art. 3 comma 190 e seguenti della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

ART.21 REGOLAMENTO E NORME DI RINVIO

L'Associazione si dota di un proprio regolamento.

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle ONLUS o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

Articolo 22 EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che risultano incompatibili con l'attuale disciplina troveranno applicazione all'operatività di detto Registro.

A decorrere dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo dall'art. 5 sexies D.L. n. 148/2017 convertito dalla L. n. 172/2017, troveranno applicazione le disposizioni fiscali di cui al Titolo X del medesimo D.Lgs. n. 117/2017.

L'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo settore" potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente Statuto, comprese quelle di cui all'art. 3 relative alle finalità e alle attività dell'Associazione, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquisteranno efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Finché l'Associazione risulta iscritta all'Anagrafe unica delle Onlus:

- deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. n. 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- deve utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ONLUS" o la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

Firmato: Graziella Lazzari Peroni - Angelo Ausilio Notaio.

Articolo 22 EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che risultano incompatibili con l'attuale disciplina troveranno applicazione all'operatività di detto Registro.

A decorrere dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo dall'art. 5 sexies D.L. n. 148/2017 convertito dalla L. n. 172/2017, troveranno applicazione le disposizioni fiscali di cui al Titolo X del medesimo D.Lgs. n. 117/2017.

L'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo settore" potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente Statuto, comprese quelle di cui all'art. 3 relative alle finalità e alle attività dell'Associazione, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquisteranno efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Finché l'Associazione risulta iscritta all'Anagrafe unica delle Onlus:

- deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. n. 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- deve utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ONLUS" o la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

Firmato: Graziella Lazzari Peroni - Angelo Ausilio Notaio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN ESENZIONE DA BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE,
VENEZIA-MESTRE, LI 11 febbraio 2021.



